L'inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana

Sempre più frequentemente accade che le domande di cittadinanza vengano dichiarate inammissibili solamente attraverso una comunicazione automatica generata dal sistema della Prefettura prima ancora dell'assegnazione del codice K10 e, di conseguenza, senza alcuna valutazione istruttoria.

Tale provvedimento di inammissibilità può derivare **da una mera irregolarità formale o da una superabile mancanza di requisiti.** In questo caso è possibile attivare il **procedimento di soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 6 l. 241/90 (per il quale il responsabile del procedimento ha la facoltà di invitare il cittadino a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati) scrivendo tramite PEC al responsabile del procedimento presso la Prefettura e al Ministero richiedendo l'apertura del fascicolo e la fissazione di un termine per il deposito della documentazione mancante. Nel caso in cui tale riapertura non avvenga, quindi**, è possibile richiedere un provvedimento di revoca in autotutela e la riapertura de procedimento**, ovvero, nel caso in cui l'amministrazione rimanga inerte alle richieste di riapertura delle varie posizioni, presentare ricorso al fine di far ordinare dall'autorità giudiziaria l'apertura dell'istruttoria.

In altri casi, invece, l'inammissibilità discende da una **non corretta interpretazione della legge da parte della pubblica amministrazione, dalla mancanza di documenti che non possono essere legittimamente ottenuti, oppure dall' automatico rigetto di alcune richieste**, che, se trattate in applicazione dei principi fondamentali del buon andamento della pubblica amministrazione, avrebbero dovuto essere considerate ammissibili e trasmesse alla fase istruttoria.

Sul tema, è di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia interlocutoria n. 2322/2022 che ha affermato che la dichiarazione di inammissibilità generata prima dell'assegnazione del codice K10 debba essere letta come una **pronuncia interlocutoria da parte della pubblica amministrazione a seguito della quale è necessario incardinare un contraddittorio** e, pertanto, avente "*natura non provvedimentale, in quanto sollecita **l'interessato ad una collaborazione procedimentale**, mediante l'inserimento di una nuova istanza (integrata), che consenta di superare il rilevato profilo ostativo*". Secondo il Collegio, quindi, la segnalazione da parte della PA della mancanza di un elemento necessario per la favorevole conclusione del procedimento **costituirebbe una sorta di "avviso" del Portale informatico** che avrebbe unicamente la funzione di attenzionare immediatamente all'istante le irregolarità relative alla formulazione dell'istanza ed alla completezza della documentazione da allegare e, di conseguenza, consentirgli di presentare, sin da subito, utilizzando la stessa documentazione non scaduta nonché il contributo e la marca da bollo già versati (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 5384/2022) **una nuova istanza, priva di vizi.** In sostanza, a parere del Consiglio di Stato, l'invito a completare e regolarizzare l'istanza, formulato dalla PA con la comunicazione oggetto di

impugnativa, presenterebbe evidenti analogie con la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90.

Alla presentazione della nuova istanza, integrata con gli elementi necessari a rappresentare all'Amministrazione il possesso dei requisiti ritenuti precedentemente mancanti – l'automatismo digitale, sempre secondo il provvedimento del Consiglio di Stato sopramenzionato, non potrà produrre sempre e comunque "*il medesimo effetto deleterio di dichiarazione di inammissibilità della stessa*". Nondimeno infatti ***"I processi di digitalizzazione, e l'applicazione agli stessi della disciplina del processo amministrativo, in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine, non possono risolversi in un depotenziamento delle garanzie per il cittadino, ma semmai in una velocizzazione degli stessi che non penalizzi o riduca l'esercizio delle facoltà partecipative***".

Nonostante tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, sono moltissime le ipotesi in cui la presentazione della seconda domanda ha lo stesso esito della prima, venendo, anch'essa dichiarata inammissibile senza alcuna valutazione istruttoria e tale seconda dichiarazione, pertanto, può essere impugnata innanzi al TAR regionale della Prefettura che ha emanato l'inammissibilità.

Tale orientamento è stato, inoltre, confermato nella recentissima ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 488/2024 nella quale si legge chiaramente che "*Ritenuto che, in base ai principi espressi nella suddetta decisione: - nel caso della presentazione della prima istanza, la declaratoria di inammissibilità per carenza documentale è giustificata in quanto induce il cittadino straniero ad "offrire il proprio apporto partecipativo, tendente a superare il rilievo, mediante la presentazione di una nuova istanza, integrata con gli elementi necessari a rappresentare all'amministrazione il possesso dei requisiti"; - nondimeno, non può ritenersi ammissibile che la presentazione di una nuova istanza produca "sempre e comunque il medesimo effetto deleterio di dichiarazione di inammissibilità della stessa"; -* ***nel caso di specie, nel quale il cittadino straniero ha reiterato la domanda dopo una precedente decisione di inammissibilità, deve essere consentito all'interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale con conseguente obbligo dell'Amministrazione di valutarle****; - in ogni caso, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale,* ***la decisione di inammissibilità adottata dall'Amministrazione, essendo idonea ad arrestare, per la seconda volta, il procedimento, deve ritenersi impugnabile****, in quanto direttamente lesiva degli interessi del cittadino straniero, non consentendogli di provare la sussistenza del requisito relativo alla residenza decennale*".